

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00975/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2019, proposto da

Samuele Amadei, Leonardo Anastasia, Paolo Barozzi, Giuseppe Capizzi, William Capodiferro, Walter Ciaravino, Marco Ciarlitto, Pietro Calvaruso, Danilo Curetti, Giovanni De Filippo, Marco Ferrari, Roberto Galli, Rocco Gruosso, Ivan Maggiolino, Giuseppe Murda', Davide Pezzoni, Raimondo Rizzu, Vincenzo Varriale, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,*

1) del Bando relativo alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” - indetto con D.M. 238 del 14.01.2018 e pubblicato in data 20.01.2019 - nella parte in cui, agli artt. 1 e 2, prevede tra i requisiti per l'ammissione alla predetta procedura quello di essere iscritti “nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 da almeno 3 anni alla data del 1° gennaio 2018”, ossia nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo (doc. 1);

2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il D.M. 26.10.2018 del Ministero dell'Interno (doc. 2);

e, per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad una sommaria delibazione del ricorso, proprio della presente fase cautelare, che le doglianze svolte nel gravame dalla parte ricorrente si appalesano assistite da sufficienti profili di *fumus boni juris*;

Valutato altresì favorevolmente il *periculum* prospettato dalla parte ricorrente in relazione alla mancata partecipazione dalla procedura di reclutamento per cui è causa;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, ai fini dell'ammissione dei ricorrenti alla procedura di reclutamento suddetta, disponendo tuttavia la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare, ricorrendone giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di reclutamento per cui è causa.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Rosa Perna

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO